

Successiva instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione – Cass. n. 1172/2022

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c. - Successiva instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione - Definizione in rito del giudizio di opposizione - Conseguenze - Estinzione del processo esecutivo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la definizione in rito del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, impedisce il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, pronunciata a seguito di impugnazione di una sentenza emessa in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha escluso che la procedura esecutiva - già sospesa ex art. 624, comma 1, c.p.c., e successivamente riassunta dal creditore procedente - si fosse estinta, essendo "medio tempore" divenuta definitiva la sentenza conclusiva del giudizio di merito sull'opposizione instaurato dal debitore, con la quale era stata dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da quest'ultimo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1172 del 17/01/2022 (Rv. 663701 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624, Cod_Proc_Civ_art_630

Corte

Cassazione

1172

2022